

Civile Ord. Sez. 3 Num. 14562 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI CHIARA
Relatore: GORGONI MARILENA
Data pubblicazione: 16/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17803/2023 R.G. proposto da:

PRATI MANUELA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO
CALCAGNO, con domiciliazione digitale *ex lege*

-ricorrente-

contro

MARZI ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO FERRARO,
con domiciliazione digitale *ex lege*

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 298/2023,
depositata il 21/3/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026 dal
Consigliere Marilena Gorgoni:

FATTI DI CAUSA

Manuela Prati conveniva al Tribunale di Imperia Antonio Marzi, notaio che aveva rogato, in data 25 maggio 2009, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale nel quale ella aveva conferito, unitamente al coniuge, tre immobili di sua proprietà siti nei Comuni di Sanremo, di Milano e di Riva del Garda. L'atto, regolarmente annotato nei registri dello stato civile, veniva altresì presentato per l'annotazione nel sistema tavolare relativamente all'immobile di Riva del Garda; tuttavia, per effetto di un'erronea individuazione catastale contenuta nel titolo e riprodotta nella domanda tavolare, l'annotazione veniva eseguita con riferimento alla sola porzione materiale n. 1 della particella dell'immobile, senza includere la porzione materiale n. 3, corrispondente all'unità immobiliare ubicata al piano seminterrato.

A seguito di una sentenza di condanna al pagamento delle spese di lite pronunciata dalla Corte d'appello di Trento in un diverso giudizio, la Prati aveva subito azione esecutiva immobiliare proprio sull'unità sita in Riva del Garda rimasta priva di vincolo tavolare, trattandosi dell'unico bene non risultante segregato nel fondo patrimoniale. L'opposizione all'esecuzione era stata respinta dal giudice dell'esecuzione sul presupposto che, allo stato degli atti, la porzione materiale n. 3 non risultava gravata dal fondo, essendo il titolo e le relative annotazioni riferite esclusivamente alla particella n. 1.

Giacché l'errore derivava, ad avviso della Prati, dall'inesatta e incompleta attività professionale del notaio Marzi nella predisposizione dell'atto e nella cura delle formalità tavolari, la suddetta appunto agiva per il risarcimento del danno, individuato nella perdita del bene o nel suo valore, assumendo il nesso causale tra l'omessa segregazione e l'aggressione esecutiva.

Il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 176/2020, respingeva la domanda, ritenendo che il professionista avesse adempiuto ai propri obblighi mediante l'annotazione nei registri dello stato civile, escludendo

altresì il nesso causale e reputando l'assenza di prova sull'estraneità del credito ai bisogni della famiglia.

La Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 298/2023, ha confermato la prima decisione, valorizzando l'avvenuta annotazione ex art. 162 c.c. e affermando che la Prati non aveva adeguatamente reagito in sede esecutiva e che gravava su di lei l'onere di dimostrare la riferibilità del debito e del bene ai bisogni della famiglia.

La Prati ha proposto ricorso, fondato su quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il Marzi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia «Violazione di legge (artt. 2; 5; 8; 11; 12; 19/3, lett. b; 52; 75 allegato al R.D. 499/1929, come modificato dalla l. 594/1974; artt. 162, n. 4, 2671 e 1176 c.c.) in relazione all'affermazione di assenza di responsabilità del Notaio».

1.1 Si censura la Corte d'appello laddove afferma che il Marzi avrebbe correttamente adempiuto ai propri obblighi per il solo fatto di aver curato l'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale nei registri dello stato civile: affermazione che ignorerebbe l'erronea e incompleta individuazione catastale del bene nel titolo e nella domanda tavolare nonché il rigoroso regime formale del sistema tavolare stesso, nel quale la mancata corretta iscrizione avrebbe determinato la sostanziale insussistenza del vincolo e l'aggressione esecutiva del bene, con conseguente responsabilità professionale del rogante.

1.2 Il motivo è infondato.

1.2.1 La Corte territoriale ha correttamente applicato i principi consolidati in materia di opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi. È orientamento fermo della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2009 n. 21658), che la costituzione del fondo patrimoniale, quale convenzione matrimoniale, è soggetta alla disciplina dell'art. 162, quarto comma, c.c., che ne condiziona l'opponibilità ai terzi

all'annotazione del relativo atto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo sui registri immobiliari ai sensi dell'art. 2647 c.c. assolve a una funzione di mera pubblicità-notizia, priva di efficacia costitutiva o surrogatoria dell'annotazione nello stato civile. Tale principio, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, non conosce deroghe nel sistema tavolare, nel quale l'annotazione nei libri fondiari, quando prevista per fattispecie analoghe a quelle per cui l'ordinamento generale richiede la trascrizione, conserva parimenti carattere di pubblicità-notizia.

Ne consegue che, una volta pacifica – e non utilmente contestata – l'avvenuta annotazione del fondo patrimoniale nei registri dello stato civile, l'opponibilità del vincolo ai creditori non poteva dipendere né dalla completezza né dalla correttezza della formalità tavolare, per cui l'asserita inesattezza nella individuazione della porzione materiale p.m. 3, quand'anche sussistente, non era idonea, di per sé, a determinare l'insorgenza di un danno risarcibile, difettando il nesso causale tra la condotta del notaio e l'aggressione esecutiva subita.

In tale prospettiva, la Corte d'appello ha coerentemente ritenuto che la vicenda dovesse essere ricondotta non a un difetto di pubblicità opponibile ai terzi, bensì, semmai, alla mancata reazione dell'esecutata in sede di esecuzione, ove l'annotazione ex art. 162 c.c. avrebbe potuto essere utilmente opposta, qualora fosse stata dimostrata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 170 c.c., *id est* se la ricorrente avesse dimostrato che il debito che aveva dato luogo all'azione esecutiva era relativo ai bisogni della famiglia.

1.2.2 Parimenti infondata è la doglianza di nullità della sentenza per motivazione apparente.

La Corte territoriale, sia pure con motivazione sintetica e in parte *per relationem*, ha chiaramente esplicitato le ragioni della decisione, richiamando i principi giurisprudenziali ritenuti dirimenti e facendo proprie

le valutazioni del primo giudice in ordine alla funzione dell'annotazione ex art. 162 c.c. e all'irrilevanza, ai fini dell'opponibilità, delle formalità ulteriori. Tale modalità argomentativa è conforme al modello legale della motivazione e non è riconducibile ad alcuna delle anomalie motivazionali rilevanti secondo il parametro del minimo costituzionale (per tutte v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

2. Il secondo motivo censura l'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla pronuncia sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta dalla ricorrente e rigettata dal giudice dell'esecuzione tavolare sul presupposto che la porzione materiale p.m. 3 non risultava inclusa nel fondo patrimoniale.

2.1 La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che l'esecutata non avesse utilmente reagito in sede esecutiva, omettendo di considerare tale provvedimento, decisivo sia ai fini della prova dell'errore notarile, sia in relazione al nesso eziologico tra la condotta professionale e il pregiudizio subito.

2.2 Il motivo è inammissibile.

Va rilevato che la Corte territoriale ha confermato la prima pronuncia in forza della medesima base fattuale di riferimento. In tale evenienza, è preclusa, ai sensi dell'art. 348 *ter*, quinto comma, c.p.c., la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non avendo la ricorrente indicato, né potendo comunque individuarsi, una divergenza tra le due decisioni di merito quanto alla ricostruzione del fatto rilevante.

D'altronde, la Corte d'appello ha fondato la propria decisione sulla ritenuta insussistenza dell'inadempimento del notaio e sull'irrilevanza, ai fini dell'opponibilità del fondo patrimoniale, delle formalità ulteriori rispetto all'annotazione ex art. 162 c.c., per cui la decisione sull'opposizione esecutiva invocata dalla ricorrente non ha costituito la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

3. Il terzo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 170 c.c.: la Corte d'appello avrebbe invertito l'onere della prova in ordine alla riferibilità del debito e del bene ai bisogni della famiglia, ponendolo a carico della parte attrice.

Si sostiene che il giudice di merito abbia travisato la disciplina del fondo patrimoniale chiedendo la dimostrazione della pertinenza del credito ai bisogni familiari, anziché verificare, in assenza di specifica eccezione, l'estraneità del credito stesso, con conseguente illegittima esclusione della responsabilità notarile.

4. Il quarto motivo deduce violazione degli artt. 162 e 170 c.c., ribadendo che il credito azionato in via esecutiva, derivante da condanna alle spese di lite, era ontologicamente estraneo ai bisogni della famiglia e che tale questione nel giudizio di responsabilità professionale avrebbe potuto assumere rilievo solo quale fatto impeditivo della responsabilità, da allegare ed eccepire dalla parte convenuta. Si censura pertanto la motivazione della sentenza impugnata in quanto, pur in assenza di una rituale eccezione, valorizza la mancata prova di tale estraneità per confermare il rigetto della domanda risarcitoria.

5. Il terzo e il quarto motivo, meritevoli di esame congiunto, sono inammissibili.

È vero che la motivazione della sentenza impugnata contiene affermazioni non perfettamente allineate al dettato dell'art. 170 c.c., nella parte in cui sembra postulare che l'opponente dovesse dimostrare che il debito fosse «relativo ai bisogni della famiglia», laddove la norma consente l'aggressione dei beni del fondo soltanto per crediti contratti per tali bisogni, gravando in linea generale il creditore – in sede esecutiva – dell'onere di allegare e dimostrare la ricorrenza di tale presupposto.

Tuttavia, tale rilievo non giova alla ricorrente; così come non le giova la qualificazione del credito per spese di lite come estraneo ai bisogni della famiglia, pur diffusamente argomentata nel ricorso.

Nel giudizio in esame, infatti, la questione della riferibilità del credito ai bisogni della famiglia non costituisce la *ratio decidendi* della decisione adottata dalla Corte d'appello, la quale ha fondato il rigetto della domanda risarcitoria, in via assorbente, sull'insussistenza dell'inadempimento del notaio e, soprattutto, sulla ritenuta opponibilità del fondo patrimoniale per effetto della sola annotazione ex art. 162, quarto comma, c.c., con conseguente esclusione del nesso causale tra la condotta professionale e l'azione esecutiva subita.

In tale prospettiva, i riferimenti contenuti nella motivazione alla mancata prova dei "bisogni della famiglia" si collocano su un piano argomentativo rafforzativo (cioè si tratta di argomentazioni *ad abundantiam*), ma non assumono autonomia decisoria, né risultano indispensabili ai fini del *decisum*. Trova, dunque, applicazione il principio di diritto per cui è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata inserita *ad abundantiam*, e pertanto non costituente una *ratio decidendi* della medesima. La sentenza impugnata, infatti – si ribadisce – non ha fondato il rigetto della domanda su positivo accertamento della riferibilità del credito ai bisogni familiari, ma sull'assenza di un fatto *contra ius* imputabile al notaio e sulla conseguente insussistenza di danno risarcibile.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese, che liquida in euro 5.250 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali in misura del 15 % ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2026

Il Presidente
Chiara Graziosi